

Quanto all'articolo 3, avete tutte intiere delle pagine del Codice penale le quali vi parlano degli oziosi, dei vagabondi: i camorristi soli non sono contemplati dal Codice...

Voci a sinistra. Vi è la legge di pubblica sicurezza.

CIVININI. Ma questo titolo certo vi serve, perchè vi apre la via per mandare a domicilio coatto i liberali.

E quando non bastasse il Codice penale, vi è, come mi si diceva, la legge di pubblica sicurezza, legge che non è stata fatta con tali concetti di libertà, da lasciare a molti colpevoli la porta aperta per fuggire, ma piuttosto come una rete per acchiappare molta gente innocente.

Del resto poi, in sostanza, per me è soprattutto una questione politica. Signori, bisogna ispirare al nostro paese fiducia nelle nostre istituzioni. La libertà non può essere buona soltanto nei tempi ordinari. Se voi dite al paese che la libertà non serve, non giova ad assicurare lo Stato, quando esso corre pericoli, voi insegnate al paese a disprezzare quelle istituzioni che voi dite di amare quanto noi, e che noi dobbiamo credere che veramente amiate.

Mi pare tempo di parlare chiaro; quindi io vi dirò ancora un'altra verità, pregandovi di ascoltarvi.

Disapprovatevi se vi piace.

Io dirò che il Plebiscito consiste di due termini: monarchia e istituzioni costituzionali. Guai se voi insegnate al popolo a disprezzarne, come superfluo o inutile, uno. (*Bisbiglio*) Avrete danneggiato anche l'altro.

Quando voi troviate che non servono le leggi ordinarie, modificatele. Avete fatto male i Codici? Correggeteli. Ma stiamo nell'ordine costituzionale, stiamo nella legalità.

Io per me credo che queste ragioni, le quali sarebbero buone in tempi ordinari, sono particolarmente buone dinanzi a questa guerra che è imminente.

O questa guerra voi la fate in nome della libertà, od è una reazione. (*Rumori a destra*) Se voi non vi fondate sopra la fiducia che potete ispirare al paese, come rappresentanti delle idee liberali, signori, voi con questa guerra condurrete a rovina la nazione, ma non salverete voi stessi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di tutto domando se l'ordine del giorno degli onorevoli Civinini e Damiani sia appoggiato.

(È appoggiato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Comprende la Camera che il Ministero non può accettare quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno degli onorevoli Civinini e Damiani.

(Non è approvato.)

Si procede alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È vietato d'ora innanzi di pubblicare per

mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, notizie o polemiche relative ai movimenti militari nel regno. »

L'onorevole Guerzoni ha la parola per un semplice schiarimento.

GUERZONI. Io desidero domandare uno schiarimento alla Commissione.

Io vorrei sapere quale sia il significato preciso che essa intende dare alle parole *ai movimenti militari nel regno*; imperocchè io comprenderei benissimo che non si debbano pubblicare le notizie dei movimenti che si riferiscono ad operazioni militari da farsi, ma io certamente non potrei approvare che si vietasse la pubblicazione di notizie di fatti compiuti, come sarebbe di combattimenti e di battaglie già avvenute.

Io quindi desidererei che la Commissione mi favorisse uno schiarimento su questo proposito.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Comin.

COMIN. Io debbo rispondere all'onorevole Guerzoni che la questione, che egli ha sollevata, è stata appunto dibattuta nel seno della Commissione, e debbo dichiarare che nella discussione che si è fatta sono stato del parere al quale mi parve che e, li accennasse, cioè di limitare la proibizione alle sole notizie dei movimenti militari prima che si facessero, perchè mi sembrava che una volta il movimento fatto ci fosse poca o nessuna importanza nell'annunciarlo o discuterlo. Ma, se non m'inganno, mi pare che la maggioranza della Commissione sia venuta in una conclusione diversa, ed abbia ammesso che, per non suscitare polemiche in questi momenti eccezionali nei quali forse si poteva menomare la fede del paese nelle persone che dirigono le cose della guerra, siamo venuti nella determinazione di tenere il sistema più largo e di non ammettere la pubblicazione di notizie riguardanti movimenti militari se non quelle pubblicate dai giornali ufficiali e col mezzo del Governo.

BERTANI. Io ho proposto l'emendamento all'ultimo alinea dell'articolo 1, là dove dice « movimenti militari nel regno, » proponendo che si dica invece « i movimenti militari delle armate o dell'esercito italiano. » Per me, pel tempo di guerra principalmente, comprendo nel lato senso di armata o di esercito italiano tutte le forze nostre in armi per compiere il programma nazionale. Noi non possiamo sapere, non possiamo designare fin d'ora ove mai, nella contingenza di una grossa guerra, possa trovarsi una parte qualunque dell'armata italiana. E osservate, o signori: nei pieni poteri che ha domandato nel 1859 il Ministero, in simile circostanza, certamente includevasi questo stesso pensiero di togliere le facoltà ai giornali d'indicare dove si trovassero e quali movimenti facessero le forze nazionali, e per lo meno poteva intendere e giovarsi di un'espressione egualmente limitativa. Eppure, voi lo sapete, un'armata improvvisata dalla generosa audacia italiana, ha dovuto uscire dai limiti del regno d'allora